



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

**REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA
IN SOVRANNUMERO**

n. 55

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 27 del 27-03-2008

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA IN SOVRANNUMERO

Art.1 *(Premessa e finalità)*

1. Il presente Regolamento viene adottato con lo scopo di tutelare le potenzialità produttive della fauna selvatica stanziale, limitando la predazione sulle specie di interesse venatorio e di salvaguardare le naturali capacità produttive delle popolazioni selvatiche per le specie di interesse naturalistico e conservazionistico. Esso mira inoltre a prevenire o limitare i danni causati alle produzioni agricole ed agli animali di bassa corte nelle aziende agricole ascolane.
2. Il controllo non dovrà comunque compromettere la conservazione delle specie bersaglio nel medio e lungo termine, a meno che non trattasi di specie alloctone come la nutria o incompatibili con parte del territorio provinciale come il cinghiale, in cui è prevista la completa eradicazione dalle zone di presenza.

Art. 2 *(Specie faunistiche interessate)*

1. Le specie interessate dal presente Regolamento sono:
 - la volpe (*Vulpes vulpes* Linnaeus 1758);
 - la gazza (*Pica pica* L. 1758);
 - la cornacchia grigia (*Corvus corone cornix* L.1758) di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 18 della Legge 157/92;
 - il cinghiale (*Sus scrofa* Linneo 1758) di cui al punto d) del comma 1 dell'art. 18 della Legge 157/92;
 - la nutria (*Myocastor coypus* Molina, 1782) di cui all' art. 2 comma 1 della Legge 157/92.

Art. 3 *(Tipologia di intervento)*

1. Gli interventi di controllo si distinguono in due categorie:
 - a. ordinari
 - b. straordinari
2. Sono ordinari gli interventi di controllo autorizzati a seguito della stima della popolazione oggetto di intervento e della relativa compatibilità ambientale, valutate a seguito delle previste operazioni di censimento.
3. Sono straordinari quelli derivanti da eventi di carattere eccezionale o dettati da situazioni di tangibile danno alle produzioni agricole e zootecniche o di pericolosità per le attività antropiche e per la pubblica incolumità.
4. L'autorizzazione ad eseguire entrambi i tipi di intervento spetta alla Provincia.
5. L'elaborazione e l'organizzazione dei piani di intervento può essere demandata agli Ambiti Territoriali di Caccia.

Art. 4
(Organizzazione territoriale)

1. I territori di attuazione del presente Regolamento, previsti dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, sono i seguenti:
 - a. Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC);
 - b. Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna Selvatica (CPuR);
 - c. Zone di Addestramento Cani (ZAC);
 - d. Zone di Ambientamento (ZAV);
 - e. Aste fluviali, bacini lentici e fasce limitrofe per una distanza di 300 metri dove è stata riscontrata la presenza della nutria attraverso osservazioni dirette, indirette (tane, ecc.), dove sono presenti produzioni orticole suscettibili di danno e nei settori di elevato valore ornitologico per la presenza e la nidificazione (anche potenziale) di specie legate agli ambienti umidi (ardeidi, rallidi, scolopacidi, ecc.).
 - f. Territori destinati alla caccia programmata degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) nelle fasce limitrofe ai sopra citati Istituti Faunistici per una distanza di 500 metri dal confine, nelle zone dove sono presenti aziende agricole, produzioni orticole e frutticole suscettibili di danno e nei settori ove si attuano significativi progetti, anche di ripristino ambientale, finalizzati all'affermazione delle specie selvatiche, mediante liberazione di soggetti provenienti da catture locali e/o di allevamento;
 - g. Settore C (zona di eradicazione) individuato dal Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria degli Ungulati nella Provincia di Ascoli Piceno
 - h. Negli Istituti Venatori privati (AFV e AATV).

Art. 5
(Attuazione degli interventi)

1. Le operazioni sono attuate dagli Agenti Provinciali in base al combinato disposto dell'art.19 della L. 157/92 e dell'art. 25 della LR 7/95 e successive modificazioni.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale si avvalgono tra l'altro di operatori-coadiuvanti selezionati attraverso corsi di preparazione alla gestione faunistica ed iscritti nell'apposito "Registro provinciale degli operatori faunistici – qualifica di controllore della fauna selvatica in soprannumero". I corsi per operatori-coadiuvanti dovranno fornire una preparazione teorica di base sull'eco-etologia della volpe, dei corvidi e della nutria, sui principi ecologici del controllo ed un'adeguata formazione pratica sulle tecniche del prelievo.
3. Per il controllo del cinghiale gli Agenti di Polizia Provinciale si avvalgono tra l'altro di operatori-coadiuvanti aventi la qualifica di "selecontrollore" ed iscritti nel "Registro provinciale dei selecontrollori".
4. Le fasi operative del controllo, che si svolgono con la collaborazione degli operatori-coadiuvanti, si svilupperanno secondo il seguente protocollo:
 - a. attribuzione di un incarico nominale ad ogni singolo operatore-coadiuvante;
 - b. sottoscrizione, per accettazione, da parte del medesimo di un protocollo operativo;
 - c. affidamento temporaneo di una o più trappole di cattura (nel caso di corvidi, nutria e volpe);
 - d. revoca dell'incarico qualora l'operatore-coadiuvante non dovesse attenersi alle norme procedurali, così come refertato dagli agenti di Polizia Provinciale, anche su segnalazione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

5. Sulla base dei censimenti faunistici di cui al successivo art. VI e/o delle cause di carattere straordinario che hanno determinato l'applicazione delle procedure previste dal presente Regolamento, la Provincia predispone, direttamente o indirettamente attraverso delega, il Piano di abbattimento ed il programma delle uscite.
6. Le operazioni eventualmente coordinate dagli Ambiti Territoriali di Caccia sono comunque supervisionate dalla Provincia, che ne recepisce i risultati al termine delle operazioni.
7. Il controllo negli Istituti Venatori Privati è disposto dalla Provincia su richiesta diretta dei concessionari di Aziende Faunistico – Venatorie e Agrituristiche – Venatorie sulla base di relazioni tecniche sottoscritte da tecnici faunisti esperti, attestanti la presenza del selvatico oggetto di intervento e la relativa incompatibilità territoriale alla regolare gestione faunistica dell'azienda.
8. La programmazione degli interventi di cui al precedente comma, previa autorizzazione della Provincia, è affidata ai concessionari secondo quanto previsto dal presente Regolamento e del Regolamento Provinciale n. 30/04.
9. Nel caso in cui si riscontri presenza di ungulati all'interno di Istituti Venatori Privati tali da determinare danni alle produzioni agricole anche nel territorio a caccia programmata, la Provincia potrà diffidare il concessionario all'attuazione di interventi di controllo secondo quanto previsto in caso di interventi straordinari di cui all' art. III comma 3.

Art. 6

(Tempi e rendicontazione delle operazioni)

1. Per "annata" di intervento si intende l'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio ed il successivo 31 dicembre.
2. I censimenti della fauna oggetto di controllo devono essere effettuati e/o trasmessi alla Provincia entro il 31 maggio per quelli pre-riproduttivi ed il 31 dicembre per quelli post-riproduttivi
3. Nei casi di interventi straordinari, i tempi sono subordinati all'eccezionalità dell'intervento stesso.
4. Entro il mese di gennaio gli A.T.C. eventualmente delegati all'attuazione del Piano di controllo annuale, trasmettono alla Provincia il resoconto delle operazioni, per l'inoltro all'I.N.F.S. entro il successivo mese di febbraio.

Art. 7

(Controllo della volpe)

1. Poiché il territorio della Provincia di Ascoli è diversificato per quanto attiene l'orografia, la composizione vegetazionale, il rapporto tra le aree boscate e le superfici aperte, si prevede, anche in relazione alle diverse abitudini alimentari delle volpi, di intervenire con metodi diversi per assicurare l'efficacia degli interventi. Gli interventi di contenimento potranno essere attuati esclusivamente secondo il seguente calendario:

- a. alla tana durante la stagione riproduttiva dall' 11.04 al 30.06;
 - b. in battuta con l'ausilio del cane da seguita dal 01.02 al 10.04;
 - c. in aspetto (anche su carnai) senza l'ausilio del cane fuori dalla stagione riproduttiva;
 - d. notturni alla cerca o da appostamento fuori dalla stagione riproduttiva.
 - e. con trappola al di fuori della stagione riproduttiva.
2. Per quanto concerne le modalità di controllo alla tana, gli interventi potranno essere effettuati con massimo 5 (cinque) cacciatori ugualmente in regola con la normativa vigente e con cani da tana idonei.
3. Per quanto concerne le modalità di controllo in battuta, si dovranno osservare le seguenti modalità operative.
- a. Il coordinamento e la vigilanza della battuta è riservato al personale di vigilanza della Provincia di Ascoli Piceno o alle Guardie GG. VV. VV. appositamente demandate.
 - b. Per ogni battuta la Provincia, ovvero l'A.T.C. competente per territorio, consegna all'agente di vigilanza, copia del relativo verbale, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e restituito per l'inoltro agli uffici competenti della Provincia. Prima dell'inizio delle operazioni, lo stesso agente di vigilanza provvederà al controllo dei requisiti dei partecipanti alla battuta ai sensi dell'art.25 della L.R. 7/95 e della loro iscrizione nell'apposito "Registro provinciale degli operatori faunistici – qualifica di controllore della fauna selvatica in soprannumero", nonché della validità della licenza di caccia, dell'assicurazione, del possesso dell'indumento di alta visibilità. Il verbale di cui sopra verrà sottoposto alla firma di tutto il personale volontario partecipante alla battuta.
 - c. Per ogni battuta la Provincia, ovvero l'A.T.C. competente per territorio, può individuare un Capo Battuta tra le persone esperte del territorio locale e della specie selvatica oggetto di controllo, al quale è conferito l'incarico dell'organizzazione logistica della battuta.
 - d. Tutti i partecipanti alla battuta devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dall'agente di vigilanza o dal Capo Battuta (ora di inizio e termine, modalità, dislocazione delle poste, mute di cani da impiegare, persone da impegnare).
 - e. Alle battute potranno partecipare massimo 30 e minimo 5 cacciatori in regola con la normativa vigente e con al massimo 5 cani idonei al seguito. Qualora i coadiutori presenti risultassero in numero superiore a 30 (trenta) e la struttura territoriale dell'istituto lo permettesse, verranno organizzati in maniera da formare più gruppi di lavoro i quali potranno operare in punti diversi della zona interessata.
 - f. Alla battuta partecipano solamente coloro che si presentano al punto di ritrovo nell'orario stabilito dal calendario o da altre disposizioni, sottoscrivendo l'apposito elenco che ne autorizza la partecipazione; è fatto divieto a chiunque partecipare alle operazioni di controllo dopo l'inizio delle operazioni.
 - g. L'agente di vigilanza, o il Capo Battuta, qualora ricorressero motivi che ostacolano il regolare svolgimento della battuta, può in qualsiasi momento sospendere l'attività. Può inoltre allontanare chiunque non si attiene alle disposizioni impartite o assume atteggiamenti pregiudizievoli.
 - h. Nelle battute è fatto divieto a chiunque utilizzare cartucce a palla o la carabina. E' fatto obbligo ai partecipanti alla battuta munirsi di casacca o indumento ad alta visibilità colore arancio, rosso o giallo.
 - i. Il conduttore di cani potrà partecipare alla battuta armato, purché in possesso di regolare licenza e del titolo ottenuto attraverso il corso di preparazione di cui sopra per la qualifica di controllore della fauna selvatica in soprannumero.

- j. E' vietato, al termine della battuta a quanti impegnati al recupero dei cani, portare il fucile.
 - k. E' consentito ai partecipanti l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti nel rispetto delle normative vigenti, solamente con finalità di sicurezza.
4. Per quanto concerne le modalità di controllo notturne, gli interventi potranno essere attuati con l'uso di autoveicoli, di sorgenti luminose e di fucile o carabina a canna rigata di adeguato calibro, anche munita di cannocchiale di mira, su percorsi o appostamenti indicati in cartografie 1:10.000 depositate presso il Corpo di Polizia Provinciale nel rispetto della vigente legislazione; in ogni intervento notturno l'Agente incaricato potrà avvalersi al massimo di 3 (tre) collaboratori ad uno dei quali, purché in possesso dell'abilitazione, potrà delegare in sua presenza l'esecuzione materiale dell'abbattimento.
5. Per il trappolaggio, saranno impiegate trappole appositamente identificate mediante l'apposizione di targhette inamovibili riportanti la dicitura "Provincia di Ascoli Piceno" ovvero "Ambito Territoriale di caccia AP1/AP2", seguita da un identificativo numerico.
6. A ciascun operatore autorizzato, sarà assegnata temporaneamente una trappola; egli sarà responsabile della trappola assegnata e del suo corretto funzionamento secondo le disposizioni vigenti. Per ogni area di intervento occorrerà attenersi alle seguenti modalità e prescrizioni:
- a. attivare le trappole con utilizzo di esca alimentare;
 - b. controllare almeno giornalmente le trappole;
 - c. assicurarsi di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno seguente per effettuare lo svuotamento di tutte le gabbie attivate;
 - d. disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili il controllo e le relative soppressioni;
 - e. liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali intrappolati non appartenenti alle specie bersaglio;
 - f. soppressione delle volpi catturate con tecniche eutanasiche, capaci di procurare una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze.
7. E' severamente vietato l'uso di bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.
8. I capi abbattuti potranno essere scuoiati e le pelli trattenute dagli operatori, a titolo di rimborso per le spese sostenute in merito all'effettuazione dell'intervento. Le carcasse, invece, potranno essere (obbligatoriamente nel caso di patologie manifeste) messe a disposizione dei Servizi veterinari delle A.S.L. per raccogliere ulteriori informazioni di carattere tecnico e biologico. Su indicazione ed in accordo con i Servizi sanitari si procederà allo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente.
9. Nei territori destinati a caccia programmata gli abbattimenti sono realizzati a tutela della produzione zootecnica di bassa corte in maniera puntuale, sulla base di precise segnalazioni di danni e richieste di intervento da parte di aziende agricole, su segnalazione dell'A.T.C. competente per territorio e su iniziativa della Polizia Provinciale (ai sensi dell'art.25 L.R. 7/95). In questo caso il controllo verrà impostato definendo la consistenza della volpe nell'area di intervento e realizzando un piano di abbattimento che preveda di riportare le volpi ad una densità non inferiore ai 0,5 ind/kmq.

10. Negli Istituti Protetti e nelle fasce limitrofe per una distanza di circa 500 metri dal confine, il numero massimo dei capi abbattibili non dovrà superare le 3 volpi al kmq; il piano di abbattimento verrà valutato annualmente mediante la raccolta di indici di densità sia della volpe, sia della specie-preda e con una costante analisi dei risultati rendendo possibile una periodica revisione del protocollo operativo. In questo caso sarà importante verificare l'efficacia del controllo attraverso la valutazione di:
 - a. efficienza dei diversi metodi adottati in ciascun Istituto, in termini di costo-benefici;
 - b. possibilità di ridurre e di mantenere il numero delle volpi abbattute al Km² qualora gli indici di abbondanza rilevati per la volpe illustrino rispettivamente una diminuzione o una situazione pressoché costante della popolazione;
 - c. valutazione della dinamica della specie-preda per un confronto comparativo.
11. Nel caso di patologie manifeste o di densità molto alte, la Provincia, in accordo con le autorità sanitarie, si riserva di formulare un piano straordinario di abbattimento che preveda il superamento del tetto massimo previsto di 3 volpi al kmq; il piano sarà inviato all'INFS per la richiesta di parere.
12. L'Agente di Polizia Provinciale o il collaboratore-coadiutore addetto alla vigilanza, dovrà compilare, per ogni intervento, una scheda tecnica per la raccolta dei seguenti dati: generalità degli operatori incaricati, individuazione cartografica della località di intervento, numero e sesso degli esemplari abbattuti, catalogazione in giovane/adulto, eventuali avvistamenti di selvaggina non bersaglio.

Art. 8

(Controllo dei corvidi)

1. Per il controllo dei corvidi si individuano i seguenti strumenti operativi:
 - a. trappola LARSEN da utilizzare durante la fase relativa alla nidificazione e cure parentali primaverili (dal 15.03 al 31.08), da posizionarsi nelle vicinanze nei nidi abitati dai corvidi durante la loro fase territoriale;
 - b. trappola LETTER-BOX (box francesi o gabbioni francesi) da utilizzarsi tutto l'anno prevalentemente nelle aree di pasturazione.
2. Potranno essere utilizzate "larsen" con apertura laterale; la Provincia potrà, inoltre, autorizzare l'uso di gabbie trappole realizzate artigianalmente sul modello "larsen" o "letter-box" o di altri tipi di trappole la cui selettività ed efficacia vengano ritenute accettabili. Tali strumenti saranno identificati mediante l'apposizione di targhette inamovibili riportanti la dicitura "Provincia di Ascoli Piceno" ovvero "Ambito Territoriale di caccia AP1/AP2" seguita da un identificativo numerico.
3. Agli operatori autorizzati, sarà assegnata temporaneamente una trappola di tipo *Larsen*; egli sarà responsabile della trappola assegnata e del suo corretto funzionamento ai sensi delle disposizioni vigenti. Per ogni area di intervento occorrerà attenersi alle seguenti modalità e prescrizioni:
 - a. posizionamento trappole in prossimità dei nidi e dei siti di pastura e cattura dei soggetti da usare come richiamo;
 - b. attivazione delle trappole con richiamo vivo eventualmente coadiuvato dal contemporaneo utilizzo di esca alimentare;
 - c. controllo giornaliero delle trappole;

- d. assicurarsi di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno seguente per effettuare lo svuotamento di tutte le gabbie attivate;
 - e. disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili i controllo e le relative soppressioni;
 - f. liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali intrappolati non appartenenti alle specie bersaglio;
 - g. soppressione dei corvidi catturati successivamente e in luogo appartato; quest'ultimo di fondamentale importanza per non permettere agli altri corvidi di associare l'operazione alle trappole stesse;
 - h. spostamento delle trappole nei pressi di altri nidi o altre colture agricole suscettibili di danno qualora si constati la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi;
 - i. sostituzione saltuaria dei richiami vivi.
4. Una volta catturati, i corvidi vengono eliminati con tecniche eutanasiche capaci di procurare una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze.
 5. Visto le loro modeste dimensioni corporee su indicazione ed in accordo con i Servizi veterinari delle ASL, si procederà allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento che verrà effettuato ad una profondità tale che le medesime risultano coperte da almeno 50 cm di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.
 6. Nei territori destinati a caccia programmata, il controllo verrà realizzato a tutela delle produzioni agricole e della fauna selvatica, per iniziativa della Polizia Provinciale (ai sensi dell'art. 25 L.R. 7/95) o dell'A.T.C. interessato. In questo caso il controllo viene impostato definendo la consistenza limite di 1,5 nidi/kmq, sopra il quale è previsto l'intervento e realizzando un piano di abbattimento che preveda di riportare i corvidi ad una densità non inferiore ad 1 nido/kmq. I censimenti saranno obbligatori per definire la densità delle specie bersaglio. Nel caso di danni ingenti la Provincia si riserva di formulare un piano straordinario di abbattimento che preveda l'eradicazione della specie nell'area di intervento; questo piano sarà inviato all'INFS per la richiesta di parere.
 7. Negli Istituti Protetti e nelle fasce limitrofe per una distanza di circa 500 metri dal confine, il piano di abbattimento verrà valutato annualmente mediante la raccolta di indici di densità sia dei corvidi, sia delle specie-preda e con una costante analisi dei risultati rendendo possibile una periodica revisione del protocollo operativo. I piani di abbattimento non dovranno riportare i corvidi ad una densità inferiore ai 0,5 ind/kmq. In questo caso sarà importante verificare l'efficacia del controllo attraverso la valutazione di:
 - a. efficienza di cattura delle trappole (numero di cornacchie e di gazze catturate per trappola/giorno)
 - b. verifica della selettività del metodo verso specie non bersaglio (conteggio di esemplari catturati appartenenti a specie non bersaglio);
 - c. valutazione della dinamica delle catture nel corso della stagione;
 - d. verifica del successo del controllo tramite censimenti che permettano di rilevare una diminuzione della popolazione o il mantenimento di una condizione stabile;
 - e. valutazione della dinamica delle specie-preda per un confronto comparativo.
 8. Al fine di ottimizzare le risorse profuse nel controllo, le azioni di prelievo saranno prioritariamente effettuate solo in quegli istituti che presenteranno una densità minima

vitale di 10 ind./Kmq di fagiani, definita “soglia minima di intervento”, a meno che non ricadano in comprensori oggetto di specifici piani di reinsediamento.

9. Negli istituti interessati dall’attuazione del piano di controllo, al fine di perseguire un più generale obiettivo di miglioramento della gestione faunistico-venatoria, sarà inoltre necessario:
 - a. escludere le immissioni di selvaggina allevata in cattività o di importazione, a meno che non trattasi di centri Pubblici di Riproduzione della fauna Selvatica (CPuR) o di Zone di Ambientamento Venatorio (ZAV), in cui l’immissione di giovani fagiani d’allevamento dovrà avvenire nel periodo estivo previa stabulazione in recinti a cielo aperto per almeno due settimane prima della graduale liberazione in modo naturale ovvero, selvaggina di cattura nazionale;
 - b. attuare, nella necessità di ottenere un incremento numerico di nuclei naturali di selvaggina, piani di reintroduzione di durata non superiore a tre anni; detti piani dovranno impiegare selvaggina proveniente da catture condotte sul territorio nazionale (lepri o fasianidi) ed immessa in forma diretta;
 - c. attuare un adeguato piano di miglioramento ambientale finalizzato nello specifico ad incrementare le risorse trofiche e le disponibilità di rifugio e di nidificazione per la selvaggina
10. Ogni coadiutore, giornalmente, sarà tenuto a registrare su apposita modulistica fornita dalla Provincia, ovvero dall’ATC competente per territorio, il numero dei capi catturati, la località dell’abbattimento, catalogazione in giovane/adulto, l’ora di attivazione e di disinnescamento delle trappole, il numero e tipo delle specie non bersaglio eventualmente catturate, il tipo di ambiente in cui la trappola è stata posizionata. I siti di dislocazione delle trappole dovranno sempre essere mappati su carte topografiche scala 1:10.000.

Art. 9

(Controllo della nutria)

1. Le principali problematiche gestionali legate alla presenza della nutria sono dovute al fatto che questa specie è estranea alla fauna locale; il suo sviluppo, in mancanza di fattori limitanti, può avere ripercussioni sia sulle componenti faunistiche, sia su quelle vegetazionali sia su quelle antropiche. Per l’effettuazione del controllo si individuano i seguenti strumenti operativi:
 - a. GABBIE-TRAPPOLA posizionate a terra o su zattere galleggianti da utilizzare preferibilmente in autunno-primavera;
 - b. Abbattimento con arma da fuoco da applicare preferibilmente nel periodo invernale in assenza tuttavia di specchi d’acqua gelati
2. Le gabbie-trappola, in rete zincata con sistema a piastra di scatto centrale e dotate di doppia entrata, non devono indurre alcuna mutilazione o danneggiamento che induca sofferenza all’animale, sempre compatibilmente con i tempi di permanenza della trappola. Le gabbie-trappola saranno contrassegnate dalla Provincia mediante l’apposizione di targhette inamovibili riportanti la dicitura “Provincia di Ascoli Piceno” ovvero “Ambito Territoriale di caccia AP1/AP2” seguita da un identificativo numerico.
3. Agli operatori autorizzati, sarà assegnata temporaneamente una gabbia-trappola; essi saranno responsabili della trappola assegnata e del suo corretto funzionamento ai sensi delle disposizioni vigenti. Per ogni area di intervento occorrerà procedere alle seguenti modalità e prescrizioni.

4. L'operatore è tenuto a:
 - a. posizionare le trappole in prossimità delle aste fluviali, nei bacini lentici e relative fasce limitrofe, al fine di catturare i soggetti;
 - b. controllare giornalmente le trappole, al mattino a partire dalle 7.00-7.30 e al pomeriggio a partire dalle 16.00-16.30;
 - c. assicurarsi di avere sufficiente disponibilità di tempo la mattina e il pomeriggio seguente per effettuare lo svuotamento di tutte le gabbie attivate;
 - d. disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili il controllo e le relative soppressioni;
 - e. liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali intrappolati non appartenenti alle specie bersaglio;
 - f. spostare le gabbie-trappola nei pressi di altri siti o in prossimità di colture agricole suscettibili di danno qualora si constati la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi.
5. Gli abbattimenti degli individui catturati con le gabbie dovranno avvenire tramite narcotico o sparo.
6. Ogni Operatore incaricato dovrà compilare, alla fine di ogni giornata, una scheda tecnica, fornita dalla Provincia, ovvero dall'A.T.C. delegato, per la raccolta dei seguenti dati: numero dei capi catturati o abbattuti, località della cattura e dell'abbattimento, ora di attivazione e di disinnescamento delle trappole, numero e tipo delle specie non bersaglio eventualmente catturate, tipo di ambiente in cui la trappola è stata posizionata o l'animale abbattuto. I siti di dislocazione delle trappole e di abbattimento con arma da fuoco dovranno sempre essere mappati su carte topografiche scala 1:10.000.
7. L'abbattimento con arma da fuoco potrà essere attuato con carabina di piccolo calibro o fucile con canna ad anima liscia e munizione spezzata. Questa tecnica è attuata dall'Agente di Polizia Provinciale incaricato, che potrà avvalersi al massimo di 3 (tre) collaboratori, purché iscritti nell'apposito "Registro provinciale degli operatori faunistici – qualifica di controllore della fauna selvatica in soprannumero", in possesso licenza di caccia in corso di validità e di copertura assicurativa, a cui potrà delegare in sua presenza l'esecuzione materiale dell'abbattimento. Tale tecnica è comunque sempre vietata all'interno di Istituti dedicati alla protezione e alla produzione di fauna selvatica (Oasi di protezione, ZRC, CPPS e ZAV e ZAC).
8. Per quanto riguarda lo smaltimento delle carcasse, il Decreto legislativo 508/92 e la successiva circolare del Ministero della Sanità 25/94 considerano le carcasse di nutria come "rifiuti di originale animale ad alto rischio" (art.3 comma 1 D.lgs. 508/92) per il cui smaltimento occorre attenersi a misure rigorose. Lo smaltimento può essere effettuato secondo le seguenti vie:
 - a. conferimento ad inceneritori per la termo-distruzione;
 - b. sotterramento in loco previo assenso della competente A.S.L.;
 - c. conferimento a ditte specializzate per la produzione di sfarinati di origine animale;
 - d. collocazione sul mercato per l'industria conciaria.
9. Una frazione non inferiore al 1% del totale catturato e comunque non inferiore ai 5 individui dovrà essere inviata ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali per la valutazione, a livello minimale, delle seguenti problematiche sanitarie:
 - a. Salmonella spp.;
 - b. Leptospira-ricerca anticorpi;
 - c. Leptospira-ricerca colturale;

d. *Trichinella* spp.;

10. Compatibilmente con il grado di isolamento idrico, l'obiettivo principale sarà individuato nella eradicazione della specie. In questo caso sarà importante verificare l'efficacia del controllo e/o il successo dell'eradicazione attraverso la valutazione di:
 - a. efficienza di cattura delle trappole (numero di nutrie per notti/trappola);
 - b. verifica della selettività del metodo verso specie non bersaglio (conteggio di esemplari catturati appartenenti a specie non bersaglio);
 - c. valutazione della dinamica delle catture nel corso della stagione;
 - d. verifica del successo del controllo e/o eradicazione tramite censimenti che permettano di rilevare una diminuzione della popolazione;
 - e. valutazione dei fenomeni di dispersione;
 - f. rapporto tra il tasso di rimozione e l'incremento naturale della popolazione.

Art. 10

(Controllo del cinghiale)

1. L'Amministrazione Provinciale autorizza il controllo di Cinghiale secondo quanto previsto dal "Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria degli Ungulati (Cinghiali) nella Provincia di Ascoli Piceno", finalizzato all'eradicazione della specie dai settori e zone dove la gestione faunistica non è prevista.
2. Il Piano di Controllo per la specie cinghiale, trova pratica applicazione nel "Piano annuale di abbattimento", che consiste nella esatta definizione delle operazioni annuali di controllo e nel "Piano degli interventi" che definisce nel dettaglio la programmazione del controllo stesso. Essi sono redatti ed attuati dalla Provincia, ovvero dagli A.T.C. delegati, attraverso l'analisi dei dati di censimento delle specie presenti negli Istituti venatori protetti, nonché i dati relativi ai danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio a caccia programmata e i casi in cui sussistano potenziali pericoli per cose e persone.
3. I metodi di controllo adottabili sono:
 - a. l'abbattimento selettivo in forma singola con il sistema dell'aspetto, realizzato con carabina munita di ottica di precisione.
 - b. la girata è, effettuata da un massimo di 12 selecontrollori con l'utilizzo di un cane con funzione di limiere; eccezionalmente potrà essere autorizzato, sentito l'ATC di competenza, l'ausilio di un altro cane limiere.
 - c. la battuta, realizzata con non più di 30 componenti che possono avvalersi di un massimo di 5 cani.
4. Negli Istituti venatori ammessi al controllo è possibile intervenire con tutti gli strumenti di cui al comma 3 del presente articolo, nel periodo compreso tra settembre e marzo, e con i soli metodi selettivo individuale e girata nel restante periodo dell'anno.
5. Nel Settore C destinato a caccia programmata i controlli sono ammessi, tutto l'anno, tutti gli strumenti di controllo previsti, privilegiando nel periodo di chiusura dell'attività venatoria metodi meno invasivi per la selvaggina non bersaglio.
6. Durante il periodo di caccia saranno possibili interventi in giornate coincidenti con quelle previste nel calendario venatorio.

7. Per le operazioni di vigilanza, come coadiutori degli agenti di Polizia Provinciale, verranno prioritariamente impiegati i soggetti di cui agli art. 25 e 37 della L.R. 7/95, mentre per le fasi attuative saranno coinvolti soggetti in regola con la licenza venatoria ed iscritti nel “Registro provinciale dei selecontrollori” secondo le seguenti priorità:
- a) coloro che hanno collaborato alle attività di censimento o che collaborino ad altre eventuali attività di controllo indiretto;
 - b) i proprietari o conduttori di fondi che ricadono all’interno dell’Istituto ove viene svolto l’intervento;
 - c) selecontrollori con residenza venatoria nell’ATC di riferimento.
- Il controllo verrà effettuato impiegando tutti i selecontrollori iscritti nel relativo elenco provinciale nel rispetto esclusivo del principio di rotazione.
8. E’ fatto obbligo a tutti gli operatori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale di sorveglianza; la non osservanza di tali indicazioni comporta l’esclusione permanente dalle operazioni di controllo.
9. Nel caso di delega del coordinamento delle operazioni agli A.T.C., il “Piano degli interventi in girata o in battuta” dovrà essere tempestivamente trasmesso al comando della Polizia Provinciale con indicati per ciascun intervento:
- a. data
 - b. orario e luogo del ritrovo;
 - c. ubicazione dell’area di intervento mediante individuazione cartografica;
 - d. modalità di controllo proposta;
 - e. dati dell’operatore individuato come responsabile della vigilanza
 - f. dati degli altri operatori
- La provincia autorizza il Piano degli interventi e ne trasmette copia, alla segreteria dell’ATC competente per territorio. Copia del Provvedimento di autorizzazione dovrà essere consegnata al responsabile della vigilanza di cui al precedente punto e), il quale dovrà debitamente compilare l’apposita modulistica fornitagli e costituita da:
- o scheda di adesione volontaria dei partecipanti
 - o scheda di rilevazione dei conduttori di cani e dei cani impiegati
 - o scheda di verifica e registrazione dei capi abbattuti
 - o modulo per la consegna dei capi abbattuti agli aventi diritto.
- Tutte le schede compilate dovranno essere restituite entro 15 giorni dalla realizzazione dell’intervento alla Polizia Provinciale, unitamente al Provvedimento di autorizzazione ed alle copie dei certificati rilasciati dalla locale ASL o Istituto di Zooprofilassi, per le dovute procedure di indagine trichinoscopica obbligatoria su campioni biologici di tutti i capi abbattuti.
- Il provvedimento autorizzativo recherà indicazioni sulle modalità di attribuzione dei capi e dell’eventuale prezzo di acquisto della selvaggina abbattuta. I proventi verranno devoluti all’ATC di riferimento, a titolo di rimborso forfetario per gli oneri derivanti dallo svolgimento dei compiti attribuiti dal presente Regolamento.
10. La battuta e la girata seguiranno le seguenti modalità operative:
- a. L’intervento non potrà aver luogo in assenza del responsabile della vigilanza precedentemente comunicato.
 - b. Ciascun componente della battuta/girata è responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di controllo, che debbono svolgersi in situazione di massima sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.
 - c. La battuta/girata non potrà avere inizio prima delle ore 10,00. Prima di tale orario sarà consentita la sola operazione di reperimento delle tracce, con fucile scarico.

- d. Il responsabile della vigilanza controlla la corretta apposizione di cartelli segnalatori, ben visibili, posti alle vie di accesso alle zone interessate, di dimensioni non inferiori a cm 30 x 25, con indicata la dicitura “PIANO DI CONTROLLO DELLA FAUNA IN SOVRANNUMERO - BATTUTA/GIRATA AL CINGHIALE IN ATTO” Autorizzazione n___ del _____;
 - e. I cartelli segnalatori devono essere posizionati un’ora prima dell’inizio della battuta/girata e rimossi al termine e comunque non prima della completa compilazione della relativa documentazione.
 - f. Al fine di aumentare la sicurezza delle battute, ciascun partecipante dovrà indossare una casacca o un indumento di colore arancione o rosso vivo.
 - g. Nella battuta/girata sono utilizzabili unicamente fucili a canna liscia caricati con munizione a palla unica e apparecchi radio ricetrasmittenti nel rispetto delle normative vigenti, solamente con finalità di sicurezza. Per il richiamo dei cani è consentita la detenzione di munizioni a salve.
 - h. Non è ammesso l’abbattimento di cinghiali che, durante lo svolgimento di una battuta/girata, fuoriescono dal confine dell’area autorizzata. E’ ammesso unicamente il recupero del cane da parte dei conduttori. Durante la battuta/girata è vietata l’uccisione di capi di selvaggina di altra specie.
11. Ai soggetti addetti alla vigilanza negli interventi in battuta o girata, è affidata la responsabilità di ciascun intervento, ed in particolare:
- a. redigere la modulistica fornita dalla Provincia o dall’ATC competente e verifica del possesso della relativa abilitazione di selecontrollore;
 - b. controllo della validità della licenza di porto d’armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione valida per i selecontrollori anche per attività di abbattimento di fauna in tempi diversi da quelli previsti per l’attività venatoria e di responsabilità civile per danni a terzi per i cani, dell’avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa, regionale e dell’ATC dove si svolge l’intervento;
 - c. concordare le modalità di collocazione delle poste e dei canai;
 - d. individuare gli operatori incaricati di collocare le tabelle di segnalazione e la loro esatta collocazione;
 - e. verificare la disposizione degli operatori ed il rispetto delle condizioni di sicurezza;
 - f. seguire lo svolgimento degli interventi e controllare il comportamento tenuto dai singoli cacciatori;
 - g. verifica dei capi abbattuti;
 - h. assegnazione dei capi abbattuti secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione dell’intervento.
12. Nel caso di delega del coordinamento delle operazioni all’ATC competente per territorio, il “Piano degli interventi di controllo selettivo” dovrà essere tempestivamente trasmesso al comando della Polizia Provinciale con indicati per ciascun intervento:
- a. data
 - b. orario e luogo del ritrovo;
 - c. ubicazione dei siti di sparo mediante individuazione cartografica;
 - d. orario di inizio e di termine della sessione di selecontrollo
 - e. autorizzazione da parte del titolare o conduttore dei fondi ove insistono i siti di sparo
 - f. periodo e localizzazione di eventuale pasturazione attrattiva
 - g. dati dell’operatore individuato come responsabile della vigilanza (anche più di uno se necessario al regolare svolgimento dell’intervento)
 - h. dati dei selecontrollori
 - i. dati di un conduttore di cane da traccia
- La provincia autorizza il Piano degli interventi e ne trasmette copia, alla segreteria

dell'ATC.

Copia del Provvedimento di autorizzazione dovrà essere consegnata ad ogni singolo selecontrollore, il quale all'atto dell'operazione dovrà debitamente compilare l'apposita modulistica fornitagli e costituita da:

- scheda di adesione volontaria
- scheda di verifica e registrazione dei capi abbattuti
- scheda individuale per ciascun operatore su cui indicare se ha o meno esplosi dei colpi ed, in caso affermativo, il numero di questi.

13. Gli abbattimenti selettivi seguiranno le seguenti modalità operative:
- a. L'intervento non potrà aver luogo in assenza del responsabile della vigilanza precedentemente comunicato.
 - b. Il prelievo selettivo da postazione fissa (individuata in siti caratterizzati da buona visibilità, in prossimità di elementi fissi e contrassegnate con vernice e numerazione progressiva), deve materializzarsi tramite tiri effettuati con arma a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, munita di cannocchiale di mira (3-12 ingrandimenti) ed eseguito dopo aver valutato il capo e la distanza con l'ausilio di binocolo e telemetro.
 - c. Ogni selecontrollore, per ragioni di sicurezza, deve essere dotato di indumento ad alta visibilità e radio ricetrasmittente consentita dalla legge; potrà essere promossa la costruzione di altane per facilitare e rendere più sicure le operazioni di tiro.
 - d. All'inizio delle operazioni tutti gli operatori si recano nel luogo stabilito per il ritrovo, secondo quanto previsto nel Piano degli interventi autorizzato, dove il responsabile della vigilanza provvederà:
 - a verificare l'iscrizione nell'apposito Registro provinciale, la validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione valida anche per attività di abbattimento di fauna in tempi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria, dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa, regionale e dell'ATC dove si svolge l'intervento
 - ad assegnare una postazione a ciascun selecontrollore
 - a consegnare la scheda di adesione volontaria e di impegno all'acquisto dei capi da lui eventualmente abbattuti
 - e. Il ritardo al raduno comporterà l'esclusione giornaliera dall'intervento
 - f. Ogni singolo selecontrollore raggiunge l'appostamento assegnato o viene accompagnato dal personale di vigilanza e rimane nell'appostamento stesso fino all'orario stabilito per il termine delle operazioni di selecontrollo ovvero fino a diversa disposizione degli addetti alla vigilanza. L'avvicinamento e l'allontanamento dal luogo assegnato deve avvenire con armi scariche ed in custodia.
 - g. Il selecontrollore prima dell'esecuzione di ogni prelievo è tenuto scrupolosamente a verificare che non vi sia alcun pericolo per le persone o per animali diversi dal cinghiale.
 - h. Una volta assestato il colpo, il selecontrollore ne verifica l'esito e lo comunica all'addetto alla vigilanza, il quale dovrà verbalizzare anche i colpi esplosi e andati fuori bersaglio.
 - i. In caso di ferimento e di fuga del cinghiale al di fuori dell'area di tiro, il selecontrollore avverte l'addetto alla sorveglianza che incarica il conduttore del cane da traccia, autorizzato anche al porto dell'arma, alla ricerca ed al recupero del capo ferito. Il recupero dei capi feriti e non trovati nell'immediato viene eseguito al termine degli abbattimenti, oppure, se possibile, il giorno successivo sotto il diretto controllo degli organi di vigilanza, dal selecontrollore e dal conduttore del cane da traccia.

- j. Al termine delle operazioni i capi abbattuti verranno trasportati nel luogo di raduno per tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Provinciale n. 30/04, fermo restando che l'eviscerazione dovrà essere effettuata sul sito di abbattimento.
- k. Su indicazione ed in accordo con i Servizi sanitari si procederà allo smaltimento delle viscere addominali di ogni capo abbattuto, nel rispetto della normativa vigente.